REGOLAMENTO (CEE) N. 1465/72 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 1972

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 5 000 capi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine, della sottovoce ex 01.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per i tori, le vacche e le giovenche diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine, della sottovoce ex 01.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune, la Comunità economica europea si è impegnata, nel quadro degli ultimi negoziati multilaterali del GATT, ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 5 000 capi al dazio del 4 %; che l'ammissione al beneficio di detto contingente è subordinata alla presentazione dei seguenti certificati:

— tori: certificato di ascendenza;

— femmine: certificato di ascendenza o certificato di iscrizione all'« Herdbook », attestante la purezza della razza;

considerando che le concessioni tariffarie accordate nell'ambito dei suddetti negoziati sono in vigore e che si rende quindi opportuno aprire per il periodo dal 1° luglio 1972 al 30 giugno 1973 il contingente tariffario di cui trattasi;

considerando che è opportuno garantire, in particolare, l'eguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per tale contingente a tutte le importazioni degli animali in parola in tutti gli Stati membri, sino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri appare idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che le possibilità di utilizzazione di tali razze di montagna sono peraltro condizionate da fattori particolari sia geografici che zootecnici; che, fra gli Stati membri, soltanto la Germania, la Francia e l'Italia possiedono regioni propizie all'allevamento di questo tipo di bestiame; che, pur tenendo conto di questi elementi particolari, è opportuno salvaguardare il carattere comunitario del contingente tariffario in questione, prevedendo la copertura del fabbisogno che potrebbe eventualmente manifestarsi negli altri Stati membri; che, in via eccezionale, il sistema previsto dall'articolo 3 del presente regolamento permette di tener conto di tutti questi elementi; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato in oggetto, la ripartizione iniziale fra i tre Stati membri suddetti dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno di ciascuno di essi, calcolato sia in base ai dati statistici relativi alle importazioni provenienti dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo, sia in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale di cui trattasi;

considerando, tuttavia, che non è stato finora possibile uniformare le regolamentazioni applicabili nei vari Stati membri in materia di controllo delle importazioni di animali destinati alla macellazione, nonché di bestiame da allevamento o da reddito; che, d'altra parte, gli animali di queste razze ben determinate non sono specificatamente indicati nelle nomenclature statistiche degli Stati membri; che, pertanto, i dati statistici che gli Stati membri potrebbero eventualmente fornire in questo settore non possono essere considerati sufficientemente precisi e rappresentativi per servire da base alla ripartizione di cui trattasi; che soltanto l'Italia, che nel 1967 beneficiava ancora di un contingente tariffario nazionale al dazio del 2,4 % per 3 000 capi di questi animali, ha potuto dimostrare un volume di importazione dai paesi terzi di 6 254 capi durante l'anno suddetto; che il grado di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari aperti finora per i medesimi animali, nonché le previsioni effettuate dai tre Stati membri succitati, consentono di valutare come segue il loro fabbisogno, per quanto riguarda le importazioni in provenienza da paesi terzi per il periodo contingentale di cui trattasi:

Germania	250 capi,
Francia	120 capi,
Italia	4 630 capi;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei suddetti animali negli Stati membri, occorre suddividere in due frazioni il contingente di 5 000 capi, ripartendo la prima tra la Germania, la Francia e l'Italia, e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire sia l'ulteriore fabbisogno di quelli di detti Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale, sia il

fabbisogno che potrebbe eventualmente manifestarsi negli altri Stati membri ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori dei tre Stati membri in parola, è opportuno fissare la prima frazione del contingente comunitario ad un livello relativamente elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % circa del volume contingentale ;

considerando che le quote inziali degli Stati membri in questione possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare qualsiasi soluzione di continuità, è opportuno che ogni Stato membro che abbia quasi esaurito la sua quota iniziale proceda al prelievo di una quota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato dallo Stato membro interessato ogni qualvolta la sua quota complementare sia quasi totalmente utilizzata, e ciò sino all'esaurimento della riserva ; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima, in particolare, deve poter controllare il grado di utilizzazione del volume contingentale ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingentale una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato deve trasferirne una percentuale considerevole alla riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in un paese membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti nell'unione economica Benelux e da questa rappresentati e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri ;

considerando che, poiché i contingenti tariffari in questione hanno una validità che va fino al 30 giugno 1973, potrebbero intervenire modifiche al regime previsto, per tener conto dell'adesione di nuovi Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° luglio 1972 al 30 giugno 1973, il dazio della tariffa doganale comune per i tori, le vacche e le giovenche, diverse da quelli destinati alla macellazione, della razza pezzata del Simmental e delle razze di Schwyz e di Friburgo, di cui alla sotto-voce ex 01.02 A II b) 2 di detta tariffa, è sospeso al livello del 4 % entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 5 000 capi.

Articolo 2

1. Una prima frazione di 4 000 capi di questo contingente tariffario comunitario viene ripartita fra alcuni Stati membri ; che le quote che, fatto salvo l'articolo 6, sono valide dal 1° luglio 1972 al 30 giugno 1973, ammontano, per ciascuno di tali Stati membri, ai quantitativi indicati in appresso :

Germania	200 capi,
Francia	100 capi,
Italia	3 800 capi.

2. La seconda frazione, di 900 capi, costituisce la riserva.

Articolo 3

Se, nell'unione economica Benelux si manifesta un fabbisogno di bestiame del tipo indicato all'articolo 1, questa, rappresentata da uno dei suoi membri, preleva una quota adeguata dalla riserva, sempreché la consistenza di quest'ultima lo permetta.

I membri di detta unione economica adottano le misure necessarie per informare gli importatori di questa possibilità.

Articolo 4

1. Se la quota iniziale di uno degli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quale è fissata in detto paragrafo, ovvero la stessa quota diminuita della frazione versata nella riserva, se è stato applicato l'articolo 6, viene utilizzata in ragione del 90 % o più, tale Stato procede, senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota, pari al 15 % della propria quota iniziale ed eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, anche la seconda quota prelevata da uno di questi Stati membri viene utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato in questione procede, secondo le condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota, pari al 7,5 % della propria quota iniziale ed eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, anche la terza quota, prelevata da uno di questi Stati membri è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo

Stato in questione procede, secondo le condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Tale procedura si applica per analogia sino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno di questi Stati membri può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle indicate in detti paragrafi, se ha motivo di ritenere che esse rischiano di non essere interamente utilizzate. Lo Stato in questione informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 5

Le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 4 sono valide sino al 30 giugno 1973.

Articolo 6

Se, alla data del 5 aprile 1973, uno Stato membro non ha esaurito la propria quota iniziale, quale è fissata all'articolo 2, paragrafo 1, o quale risulta dall'applicazione dell'articolo 3, esso trasferisce alla riserva, non oltre il 25 aprile 1973, la frazione non utilizzata di detta quota che eccede il 20 % del quantitativo iniziale. Tale Stato può trasferire una quantità superiore, se ha motivo di ritenere che essa rischia di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 25 aprile 1973, il totale delle importazioni degli animali in questione, effettuate sino al 5 aprile 1973 incluso e imputate sul contingente tariffario, nonché, eventualmente, la frazione della loro quota iniziale che essi versano nella riserva.

Articolo 7

La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2, 3 e 4 ed informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 1° maggio 1973, della consistenza della riserva dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal fine, ne precisa il volume allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri di cui agli articoli 2 e 3 determinano, per le rispettive quote, le condizioni di ammissione al beneficio del contingente tariffario in causa e gestiscono dette quote secondo le proprie disposizioni amministrative. Essi garantiscono agli importatori stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle quote loro attribuite.

2. Detti Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari, prelevate in applicazione dell'articolo 3 o dell'articolo 4, renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro quote cumulate del contingente comunitario.

3. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni, presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 9

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione circa le importazioni provenienti da paesi terzi, effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 11

Per tener conto della situazione risultante dall'adesione di nuovi Stati membri, possono intervenire modifiche alle disposizioni che precedono.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. SCHMELZER